



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 32 DEL 12/05/2026

U.O. 7.3.2 - VIA-VAS e scarichi idrici di competenza comunale

OGGETTO: RICONOSCIMENTO EX ART.194 T.U.E.L. DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DI EURO 5.067,45 DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MASSA N. 287/2026 - CAUSA CIVILE RG N. 410/2024 – EDIL EMME SRL/COMUNE DI CARRARA

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 194 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede che gli Enti Locali riconoscano con deliberazione consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

DATO ATTO che i requisiti di carattere generale che deve avere un debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della certezza, cioè che esista effettivamente una obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'Ente;
- della liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della esigibilità cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

DATO ATTO che al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'Ente;

RICHIAMATA la disposizione n. 4/2019 del Segretario Comunale con la quale si dispone che il

[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.](#)

[documento firmato digitalmente da Giuseppe Bruschi e stampato il giorno 18/06/2026 da Faggioni Giuliano.](#)

[Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.](#)

pagamento di un debito fuori bilancio, derivante da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dalla deliberazione di riconoscimento del debito stesso da parte del Consiglio Comunale, così come pronuncia della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, deliberazione n. 27/SEZAUT/20197QMIG;

VISTA la sentenza del Tribunale di Massa, n. 287/2026 emessa in data 07/04/2026 e pubblicata il 08/04/2026, nella causa civile iscritta al n. 410/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da EDIL EMME SRL contro il Comune di Carrara, con la quale il Giudice: *“definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da EDIL EMME SRL nei confronti di COMUNE DI CARRARA, iscritto al N. 410/2024 R.Gen.Aff.Cont., così provvede:*

1) Dichiara nulle le ordinanze ingiunzione n. 105,112, 113, 114, 115, 116, 123 del 2024 del Comune di Carrara;

2) Condanna per l'effetto il Comune di Carrara a pagare, in favore della ricorrente, le spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 4.237 oltre spese generali, I.v.a e c.p.a. come per legge.

VERIFICATO che i numeri di ordinanza ingiunzione indicati nella sentenza corrispondono ai numeri di ordinanza dirigenziale nella numerazione generale dell'Ente;

VISTA la parcella dell'Avv. Rizzo Pinna Carmelo n. 7 del 10/04/2026 intestata alla ricorrente EDIL EMME SRL per la somma complessiva di € 6.182,29 così composta: € 4.237,00 per spese di giudizio + € 635,55 per spese generali 15% + euro 194,90 per CPA 4% + euro 1.114,84 per Iva 22%, protocollo in entrata all'Ente n. 31996 del 10/04/2026;

CONSIDERATO che a seguito della sentenza di cui sopra il Comune deve rimborsare alla ricorrente sopra citata la somma complessiva di € 5.067,45 comprensiva di spese generali ed accessori di legge, escluso IVA poiché per la stessa trattasi di un costo detraibile;

RITENUTO pertanto necessario e opportuno procedere al riconoscimento di legittimità e al finanziamento del debito fuori Bilancio derivante dalla citata sentenza n. 287/2026, al fine di evitare un ulteriore aggravio di spese per il Comune;

PRECISATO che, nel caso di sentenze esecutive, il riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi del citato art. 194 non costituisce riconoscimento di debito ai sensi civilistici e acquiescenza a quanto in essa statuito e/o rinuncia ad eventuale gravame avverso la stessa promosso;

VISTE le Deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n. 97 del 22/12/2025 avente ad oggetto "Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (D.U.P.) 2026/2028";
- n. 98 del 22/12/2025 avente a oggetto "Approvazione Bilancio di previsione 2026/2028 e relativi allegati";

RILEVATO che sul Capitolo 01111.03.3000 "spese legali" annualità 2026 del Bilancio di previsione 2026/2028 risulta specifico stanziamento idoneo a finanziare la spesa oggetto della presente delibera per l'importo sopra citato di € 5.067,45;

VISTA l'autorizzazione al prelevamento della somma complessiva di € 5.067,45 dal Cap. 01111.03.3000 annualità 2026 del Bilancio di previsione 2026/2028, rilasciata in data 07/05/2026 dallo Staff B Avvocatura comunale, protocollo n. 48417/2026 del 07/05/2026;

PRESO ATTO che la spesa trova copertura finanziaria sul Cap. 01111.03.3000 "spese legali" del Bilancio di previsione 2026/2028 annualità 2026;

VISTO l'art. 23, comma 5, della Legge 289/2002 secondo cui *“i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti”;*

VISTO il parere favorevole espresso dalla competente Commissione Consiliare;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti composto dal rag.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da Giuseppe Bruschi e stampato il giorno 18/06/2026 da Faggioni Giuliano.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Giuseppe Pandolfini, Presidente, e dai componenti dott. Candido Ribolini e dott. Massimo Meozzi, pervenuto a mezzo pec e posto in allegato al presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dal Dirigente del Settore 7 Ambiente e marmo Dr. Geol. Giuseppe Bruschi e dal Dirigente del Settore 2 Risorse umane, finanziarie e societarie dott. Massimiliano Germiniasi in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, posti in allegato al presente atto;

Su proposta dell'Assessore Moreno Lorenzini con delega per Urbanistica, Progetti speciali, Ambiente e transizione ecologica;

VISTO l'art. 42 del predetto D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'esito della votazione sopra riportata;

D E L I B E R A

- 1) di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;
- 2) di riconoscere, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi e per gli effetti del comma 1 lett. a) dell'art. 194 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del Tribunale di Massa n. 287/2026 emessa in data 07/04/2026, nella causa civile iscritta al n. 410/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da EDIL EMME SRL contro il Comune di Carrara, a seguito della quale il Comune deve versare a controparte la somma totale di € 5.067,45 per spese di lite, spese generali ed accessori di legge;
- 3) di dare atto che la spesa di € 5.067,45 trova copertura finanziaria sul Capitolo 01111.03.3000 "spese legali" del bilancio di previsione 2026/2028 annualità 2026;
- 4) di dare atto che responsabile del presente procedimento amministrativo è la EQ Servizi Ambientali, Ing. Alessandra Pacciani;
- 5) di inviare la presente deliberazione al Dirigente del Settore competente per l'adozione dei provvedimenti conseguenti;
- 6) di dare atto che, prima di provvedere al rimborso ai soggetti creditori delle somme dovute, saranno effettuate le opportune verifiche su eventuali cessioni di credito esistenti, debiti nei confronti del Comune, pignoramenti presso il Comune promossi da creditori pignoranti verso i soggetti stessi;
- 7) di dare mandato al Servizio Finanziario di inviare copia della presente deliberazione al Collegio dei Revisori dei Conti e alla Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge 289/2002.

Con autonoma e separata votazione,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

PARERE AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.L.GS. 267/2000 SULLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N° 32 CON OGGETTO:

**RICONOSCIMENTO EX ART.194 T.U.E.L. DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI
BILANCIO DI EURO 5.067,45 DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI
MASSA N. 287/2026 - CAUSA CIVILE RG N. 410/2024 – EDIL EMME SRL/COMUNE DI
CARRARA**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: PARERE FAVOREVOLE

CARRARA il 12/05/2026

Il Dirigente

Bruschi Giuseppe

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art.21, 23, 23bis e 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Carrara.”



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

PARERE AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.L.GS. 267/2000 SULLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N° 32 CON OGGETTO:

**RICONOSCIMENTO EX ART.194 T.U.E.L. DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI
BILANCIO DI EURO 5.067,45 DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI
MASSA N. 287/2026 - CAUSA CIVILE RG N. 410/2024 – EDIL EMME SRL/COMUNE DI
CARRARA**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: PARERE FAVOREVOLE

CARRARA il 14/05/2026

Il Dirigente
Massimiliano Germiniasi

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art.21, 23, 23bis e 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Carrara.”

POSTA CERTIFICATA: Notifica ai sensi della Legge 53/1994 e successive modifiche

Mittente: "avvcarmelorizzopinna@legalmail.it" <avvcarmelorizzopinna@legalmail.it>
Destinatari: comune.carrara@postecert.it
Inviato il: 10/04/2026 11.18.22
Posizione: 1 - PEC Istituzionale/Posta in ingresso

Buonasera, si trasmette per notifica la sentenza n. 287/2026 del Tribunale di Massa. Si allega altresì fattura inerente le spese di giudizio così come liquidate dal Giudice in sentenza.

Distinti saluti

Attenzione: il presente messaggio di posta elettronica certificata costituisce notificazione ai sensi della L 53/1994 di atti in materia civile, amministrativa o stragiudiziale.

L'atto o gli atti notificati sono allegati al presente messaggio unitamente alla relazione di notificazione contenente i dettagli relativi alla procedura di notifica.

La notificazione si è perfezionata nel momento in cui il presente messaggio è stato inviato e reso disponibile nella vostra casella di posta elettronica certificata e non nel momento in cui viene consultato. Tutti o alcuni degli allegati al presente messaggio sono documenti firmati digitalmente dal mittente.

Qualora si dovessero incontrare difficoltà nella loro consultazione, si seguano i seguenti passi:

- 1) registrare gli allegati in una locazione qualsiasi del proprio computer;
- 2) verificare la firma digitale apposta sul o sui documento/i scaricando il relativo programma dalla seguente pagina del sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale:

<http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/software-verifica>

oppure caricando tale/i documento/i nella seguente pagina del Consiglio Nazionale del Notariato:

<http://vol.ca.notariato.it/>

;

Per maggiori informazioni sulla firma digitale, sulla verifica e la consultazione dei documenti firmati digitalmente consultare la seguente pagina del sito di Agenzia per l'Italia Digitale:

<http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/firma-digitale>

.

Avv. Carmelo Rizzo Pinna

=== LISTA DEGLI ALLEGATI ===

relata notifica SENTENZA 287 del 2026 Edil Emme Comune di Carrara-signed.pdf ()

sentenza edil emme srl comune di carrara-signed.pdf ()

Fattura - n 7 del 10_04_2026 - EDIL EMME SRL.pdf ()

N. 410/2024 R.Gen.Aff.Cont.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Tribunale Ordinario di Massa

Sezione CIVILE

Il Giudice, dott. Sara Palumbo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 410/2024 R.Gen.Aff.Cont.

TRA

EDIL EMME SRL (C.F. 02500390204) con sede in Parma (PR) in via Strada della Repubblica n. 4, in persona del proprio legale rappresentante Maresca Rosa (c.f. MRSRSO71P69F912O) ai fini del presente atto elettivamente domiciliati in Massa (MS) via P. Pellegrini 2/C (Studio Avv. Carmelo Rizzo Pinna), rappresentati e difesi dall'Avv. Carmelo Rizzo Pinna (c.f. RZZCML66T09G273M- P.I. 01432330452),

- PARTE ATTRICE

E

COMUNE DI CARRARA, c.f.: in persona della Sindaca pro-tempore, rappresentato e difeso anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Sonia Fantoni (C.F. FNTSNO67A55B832F) e Lucia Ferraro (C.F. FRRLCU73A55C351X), giusta deliberazione della Giunta comunale n. 101/2024, elettivamente domiciliato in Carrara Piazza 2 Giugno 1, presso l'Avvocatura Comunale

-PARTE CONVENUTA

E

Oggetto: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 6 L689/1981 ((violazione codice strada).

Conclusioni: parte ricorrente ha chiesto di dichiarare la nullità delle ordinanze ingiunzione impugnate e, in subordine di rideterminare il quantum della pena irrogata, con vittoria delle spese di lite. Il Comune resistente ha chiesto il rigetto delle domande avversarie, con vittoria delle spese di lite.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto introduttivo del presente giudizio, EDIL EMME SRL ha proposto opposizione avverso le ordinanze dirigenziali del Comune di Carrara n. 104-

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da Carmelo Rizzo Pinna e stampato il giorno 18/06/2026 da Faggioni Giuliano.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.





105-112-113-114-115-116-117 e 118-123 e 124 del 2024, con le quali si contestava all'opponente la reiterata violazione dell'art.2 dell'Ordinanza del settore Ambiente n. 139/2013 del Comune di Carrara.

All'interno dell'opposizione sono state dedotte numerose ragioni di nullità degli atti sopra evidenziati, lamentando in particolare:

- a) La mancata contestazione immediata di cui all'art. 201c.d.s., con conseguente lesione del proprio diritto di difesa, nonché l'esclusione dell'efficacia probatoria dell'atto di accertamento;
- b) La mancata indicazione dei dati di omologa relativi al dispositivo usato per contestare la violazione, con conseguente violazione dell'art. 192 del Codice della strada;
- c) Erronea applicazione della reiterazione, per violazioni commesse più volte nello stesso luogo, le quali avrebbero invece richiesto l'applicazione del cumulo giuridico.

Concludeva chiedendo di dichiarare la nullità delle ordinanze impugnate e, in subordine, di applicare il cumulo giuridico in luogo della reiterazione.

Si costituiva in giudizio il Comune di Carrara, depositando comparsa di costituzione e risposta.

All'interno di tale scritto difensivo il Comune riferiva che le Ordinanze ingiunzione impugnate erano state redatte a seguito dei verbali emessi dalla polizia Municipale di Carrara per violazione del punto 2 lett. a) e c) dell'Ordinanza del settore ambiente n 139/2013 n. prot. 12910, regolarmente notificati.

In particolare, l'accertamento delle violazioni derivava dalla visione dei filmati del dispositivo tattile VEGA III, installato al km 6100 della cd. "Strada dei marmi" – all'interno di essi era visibile l'autocarro targato DJ833NX, intestato alla società Edil Emme s.r.l. che proveniva dai bacini marmiferi senza adottare strumenti idonei di copertura del carico, volti ad evitare la dispersione di polveri nell'ambiente. Tale violazione veniva accertata per 6 volte in data 5 dicembre 2019 e per 5 volte in data 6 dicembre 2019.

Il comune Chiedeva dunque il rigetto dell'opposizione, in base ai seguenti motivi:

- a) Quanto alla mancata contestazione, essa sarebbe priva di effetto, in quanto al caso di specie andrebbe applicata non già la norma speciale identificata con l'art. 201 del codice della Strada, bensì la sola norma generale in materia, vale a dire l'art. 14 della legge 689/81, secondo cui la mancata contestazione non incide sull'irraggiungibilità della sanzione;
- b) Affermando la legittimità dell'emanazione dell'ordinanza ingiunzione, avvenuta entro il termine di 5 anni dalla violazione;
- c) Ribadendo che il dispositivo di telesorveglianza non è stato utilizzato per la diretta irrogazione della sanzione, ma ha unicamente registrato i video tramite il cui esame gli agenti di Polizia Municipale hanno





potuto constatare la violazione dell' Ordinanza del settore ambiente n. 139/2013.

1) Qualificazione giuridica.

Preliminarmente, occorre provvedere alla qualificazione giuridica della presente controversia, la quale attiene all'impugnazione di provvedimenti di ordinanza-ingiunzione emanate in materia ambientale, ed è pertanto regolata dalla legge 689 del 1981.

In primo luogo, il giudizio appare correttamente introdotto, tramite l'instaurazione davanti al giudice ordinario e in modo conforme ai dettami dell'art. 6 del d. lgs. 150 del 2011, come previsto dall'art. 22 della legge 689 del 1981.

Oggetto dell'impugnazione sono difatti le ordinanze ingiunzione sopra evidenziate emanate dal Comune di Carrara, le quali sono state emanate a seguito della constatata violazione dell'Ordinanza Ambiente n. 139/2013 dello stesso Comune

All'interno di tale provvedimento, l'art. 1 e 2 dell'ord. settore Ambiente del Comune di Carrara testualmente prevedono l'obbligo di copertura per i veicoli che trasportano qualunque materiale lapideo in forma di scaglie, al fine di prevenire la dispersione di polveri nell'ambiente.

E difatti, la motivazione della sanzione attiene al mancato rispetto degli obblighi di copertura del carico previsti al fine di evitare la dispersione di polveri residue dalla lavorazione del marmo.

2) Il merito della decisione.

L'opposizione è parzialmente fondata, per i motivi che seguono.

Il primo motivo di opposizione attiene alla mancata contestazione della violazione da parte del Comune di Carrara prima dell'irrogazione della sanzione.

Tale ragione di doglianza attiene alle prescrizioni di cui all'art. 14 della legge 689 del 1981. La norma in questione prevede che, di regola, la contestazione deve avvenire immediatamente al trasgressore e alla persona che è tenuta in solido al pagamento della relativa sanzione. In caso di contestazione non immediata, gli estremi della violazione vanno notificati agli interessati, entro il termine di 90 giorni.

Tale norma testualmente recita: "La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. L'omissione





della contestazione entro tale termine comporta l'estinzione dell'obbligo di pagare la sanzione. “

Nel caso di specie, il ricorrente ha lamentato la mancata contestazione delle violazioni in esame.

A fronte di tale doglianza, il comune di Carrara ha esibito la seguente documentazione:

- In relazione all'ordinanza ingiunzione n. 124/2024: è stato prodotto in atti verbale n. prot. 828/2019, di contestazione della violazione verificatasi in data 6 dicembre 2019 alle ore 13.38, regolarmente notificato in data 4.2.2020;
- In relazione all'ordinanza ingiunzione n. 117/24: è stato prodotto in atti verbale n. prot. 825/2019, di contestazione della violazione verificatasi in data 6 dicembre 2019 alle ore 9.16, regolarmente notificato in data 4.2.2020;
- In relazione all'ordinanza ingiunzione n. 118/2024: è stato prodotto in atti verbale n. prot. 826/2019, di contestazione della violazione verificatasi in data 6 dicembre 2019, alle ore 10.31, regolarmente notificato in data 4.2.2020;
- In relazione all'ordinanza ingiunzione n. 104/2024: è stato prodotto in atti verbale n. prot. 816/2019, di contestazione della violazione verificatasi in data 5 dicembre 2019, alle ore 6,50, regolarmente notificato in data 4.2.2020.

Non risulta in atti alcuna prova che sia stata effettuata qualsivoglia contestazione relativa alle violazioni poste alla base delle ordinanze ingiunzione n. 105,112, 113, 114, 115, 116, 123.

Da tale carenza deriva l'estinzione dell'obbligo di pagare la relativa sanzione, e la conseguente nullità delle ordinanze ingiunzione n. 105,112, 113, 114, 115, 116, 123.

Difatti, nonostante al caso di specie non si applichi, come invece dedotto dal ricorrente, l'art. 201 del Codice della strada, tale conseguenza deriva dal comma 5 dell'art. 14 l. 689/81, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.”

Il dettato di tale norma è chiaro nel prevedere che la mancata contestazione entro il termine, ledendo il diritto di difesa, comporti l'estinzione dell'obbligo di pagare la somma dovuta, sebbene sia opportuno evidenziare che il termine di 90 giorni non decorre dalla mera acquisizione materiale del fatto della violazione, come confermato dalla stessa giurisprudenza di legittimità (cfr., ad esempio, Cass. ord. 27702/2019, n. 3043/2009 e n. 27405/2019).

Occorre pertanto esaminare i residui profili di doglianza in ordine alle ordinanze n. 104, 117, 118 e 124.

Irrilevanti sono le deduzioni in ordine alla mancata omologazione del dispositivo usato per le acquisizioni video, in quanto nel caso di specie l'apparecchio adoperato si è limitato alla mera acquisizione di immagini, e





non all'irrogazione della sanzione. Inconferente appare pertanto il riferimento all'omologa, che è richiesta dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo al ristretto tema della rilevazione della velocità dei veicoli, estranea al caso di specie. (cfr. Corte di cassazione, ordinanza del **18/4/2024 n. 10505**)

Altresì priva di fondamento è la doglianza relativa all'emanazione delle ordinanze ingiunzione a più di quattro anni dalla violazione, dovendosi ritenere che, entro il termine prescrizione, pacificamente non decorso, l'Amministrazione sia ben libera di provvedere all'emanazione di tali provvedimenti, non essendo essa destinataria di alcun termine decadenziale.

Da ultimo, va esaminato il motivo di opposizione con cui si lamenta la mancata applicazione del criterio del cumulo giuridico, in luogo del cumulo oggettivo, in presenza di plurime violazioni che si sono verificate nell'arco di due giorni, spesso a poche ore di distanza, con relativa esclusione dell'istituto della reiterazione.

Tale motivo risulta solo parzialmente fondato.

Difatti, esaminando la lettera dell'art. 8 l. 689/1981, appare chiara la volontà di limitare l'applicazione del cumulo giuridico ai soli casi in cui sia riscontrabile "un'azione o omissione".

Tale volontà emerge ancora più marcatamente raffrontando il comma 1 con il comma 2 dell'art. 8: tale seconda disposizione prevede sì l'applicazione del cumulo giuridico nell'ipotesi di continuazione, ma solo limitatamente alla materia della previdenza ed assistenza obbligatoria.

Tale assunto trova anche riscontri giurisprudenziali recenti, quali ad es. Corte d'Appello Campobasso, Sez. lavoro, Sentenza, 06/11/2025, n. 178, secondo cui: *"L'art. 8 della L. n. 689 del 1981, nel prevedere il principio del cumulo giuridico tra sanzioni amministrative nella sola ipotesi di concorso formale tra le violazioni commesse con un'unica azione od omissione, non è applicabile alle violazioni commesse con più azioni od omissioni. L'applicazione analogica della disciplina della continuazione prevista in materia penale non è ammissibile in materia di illeciti amministrativi"*.

Tuttavia, il carattere ravvicinato delle sanzioni può essere valorizzato nel senso di escludere l'applicazione dell'istituto della reiterazione previsto dall'art. 8 bis l. 689/91.

Difatti, la norma prevede che, ai fini dell'applicazione della reiterazione, occorre che nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole.

Nel caso di specie non sussistono tali presupposti, dato che il Comune non ha provato che al momento della commissione delle violazioni esistesse già un accertamento di violazioni analoghe con provvedimento esecutivo.

Tuttavia, la sanzione pari a 500 euro risulta comunque congrua, alla luce di quanto espressamente statuito all'interno dell'Ordinanza del Settore Ambiente del Comune di Carrara, che prevede che anche nel caso di continuazione la sanzione applicata sia pari a 500 euro.





Pertanto, le ordinanze ingiunzione n. 104, 117, 118 e 124 risultano corrette nella quantificazione della sanzione irrogata, sia pure a fronte della necessaria precisazione motivazionale appena esposta.

Le spese vengono liquidate secondo il criterio della soccombenza, ai sensi del d.m. Giustizia 10.03.2014 n. 55, in relazione al valore della controversia rapportata al *decisum* e alle attività concretamente esercitate dai difensori costituiti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da EDIL EMME SRL nei confronti di COMUNE DI CARRARA , iscritto al N. **410/2024**

R.Gen.Aff.Cont., così provvede:

- 1) Dichiarare nulle le ordinanze ingiunzione n. 105, 112, 113, 114, 115, 116, 123 del 2024 del Comune di Carrara;
 - 2) Condanna per l'effetto il Comune di Carrara a pagare, in favore della ricorrente, le spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 4.237 oltre spese generali, I.v.a e c.p.a. come per legge.
- Così deciso in Massa, il 7/4/2026.

Il Giudice
dott.ssa Sara Palumbo



N. 410/2024 R.Gen.Aff.Cont.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Tribunale Ordinario di Massa

Sezione CIVILE

Il Giudice, dott. Sara Palumbo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 410/2024 R.Gen.Aff.Cont.

TRA

EDIL EMME SRL (C.F. 02500390204) con sede in Parma (PR) in via Strada della Repubblica n. 4, in persona del proprio legale rappresentante Maresca Rosa (c.f. MRSRSO71P69F912O) ai fini del presente atto elettivamente domiciliati in Massa (MS) via P. Pellegrini 2/C (Studio Avv. Carmelo Rizzo Pinna), rappresentati e difesi dall'Avv. Carmelo Rizzo Pinna (c.f. RZZCML66T09G273M- P.I. 01432330452),

- PARTE ATTRICE

E

COMUNE DI CARRARA, c.f.: in persona della Sindaca pro-tempore, rappresentato e difeso anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Sonia Fantoni (C.F. FNTSNO67A55B832F) e Lucia Ferraro (C.F. FRRLCU73A55C351X), giusta deliberazione della Giunta comunale n. 101/2024, elettivamente domiciliato in Carrara Piazza 2 Giugno 1, presso l'Avvocatura Comunale

-PARTE CONVENUTA

E

Oggetto: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 6 L689/1981 ((violazione codice strada).

Conclusioni: parte ricorrente ha chiesto di dichiarare la nullità delle ordinanze ingiunzione impugnate e, in subordine di rideterminare il quantum della pena irrogata, con vittoria delle spese di lite. Il Comune resistente ha chiesto il rigetto delle domande avversarie, con vittoria delle spese di lite.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto introduttivo del presente giudizio, EDIL EMME SRL ha proposto opposizione avverso le ordinanze dirigenziali del Comune di Carrara n. 104-





105-112-113-114-115-116-117 e 118-123 e 124 del 2024, con le quali si contestava all'opponente la reiterata violazione dell'art.2 dell'Ordinanza del settore Ambiente n. 139/2013 del Comune di Carrara.

All'interno dell'opposizione sono state dedotte numerose ragioni di nullità degli atti sopra evidenziati, lamentando in particolare:

- a) La mancata contestazione immediata di cui all'art. 201c.d.s., con conseguente lesione del proprio diritto di difesa, nonché l'esclusione dell'efficacia probatoria dell'atto di accertamento;
- b) La mancata indicazione dei dati di omologa relativi al dispositivo usato per contestare la violazione, con conseguente violazione dell'art. 192 del Codice della strada;
- c) Erronea applicazione della reiterazione, per violazioni commesse più volte nello stesso luogo, le quali avrebbero invece richiesto l'applicazione del cumulo giuridico.

Concludeva chiedendo di dichiarare la nullità delle ordinanze impugnate e, in subordine, di applicare il cumulo giuridico in luogo della reiterazione.

Si costituiva in giudizio il Comune di Carrara, depositando comparsa di costituzione e risposta.

All'interno di tale scritto difensivo il Comune riferiva che le Ordinanze ingiunzione impugnate erano state redatte a seguito dei verbali emessi dalla polizia Municipale di Carrara per violazione del punto 2 lett. a) e c) dell'Ordinanza del settore ambiente n 139/2013 n. prot. 12910, regolarmente notificati.

In particolare, l'accertamento delle violazioni derivava dalla visione dei filmati del dispositivo tattile VEGA III, installato al km 6100 della cd. "Strada dei marmi" – all'interno di essi era visibile l'autocarro targato DJ833NX, intestato alla società Edil Emme s.r.l. che proveniva dai bacini marmiferi senza adottare strumenti idonei di copertura del carico, volti ad evitare la dispersione di polveri nell'ambiente. Tale violazione veniva accertata per 6 volte in data 5 dicembre 2019 e per 5 volte in data 6 dicembre 2019.

Il comune Chiedeva dunque il rigetto dell'opposizione, in base ai seguenti motivi:

- a) Quanto alla mancata contestazione, essa sarebbe priva di effetto, in quanto al caso di specie andrebbe applicata non già la norma speciale identificata con l'art. 201 del codice della Strada, bensì la sola norma generale in materia, vale a dire l'art. 14 della legge 689/81, secondo cui la mancata contestazione non incide sull'irraggiungibilità della sanzione;
- b) Affermando la legittimità dell'emanazione dell'ordinanza ingiunzione, avvenuta entro il termine di 5 anni dalla violazione;
- c) Ribadendo che il dispositivo di telesorveglianza non è stato utilizzato per la diretta irrogazione della sanzione, ma ha unicamente registrato i video tramite il cui esame gli agenti di Polizia Municipale hanno





potuto constatare la violazione dell' Ordinanza del settore ambiente n. 139/2013.

1) Qualificazione giuridica.

Preliminarmente, occorre provvedere alla qualificazione giuridica della presente controversia, la quale attiene all'impugnazione di provvedimenti di ordinanza-ingiunzione emanate in materia ambientale, ed è pertanto regolata dalla legge 689 del 1981.

In primo luogo, il giudizio appare correttamente introdotto, tramite l'instaurazione davanti al giudice ordinario e in modo conforme ai dettami dell'art. 6 del d. lgs. 150 del 2011, come previsto dall'art. 22 della legge 689 del 1981.

Oggetto dell'impugnazione sono difatti le ordinanze ingiunzione sopra evidenziate emanate dal Comune di Carrara, le quali sono state emanate a seguito della constatata violazione dell'Ordinanza Ambiente n. 139/2013 dello stesso Comune

All'interno di tale provvedimento, l'art. 1 e 2 dell'ord. settore Ambiente del Comune di Carrara testualmente prevedono l'obbligo di copertura per i veicoli che trasportano qualunque materiale lapideo in forma di scaglie, al fine di prevenire la dispersione di polveri nell'ambiente.

E difatti, la motivazione della sanzione attiene al mancato rispetto degli obblighi di copertura del carico previsti al fine di evitare la dispersione di polveri residue dalla lavorazione del marmo.

2) Il merito della decisione.

L'opposizione è parzialmente fondata, per i motivi che seguono.

Il primo motivo di opposizione attiene alla mancata contestazione della violazione da parte del Comune di Carrara prima dell'irrogazione della sanzione.

Tale ragione di doglianza attiene alle prescrizioni di cui all'art. 14 della legge 689 del 1981. La norma in questione prevede che, di regola, la contestazione deve avvenire immediatamente al trasgressore e alla persona che è tenuta in solido al pagamento della relativa sanzione. In caso di contestazione non immediata, gli estremi della violazione vanno notificati agli interessati, entro il termine di 90 giorni.

Tale norma testualmente recita: "La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. L'omissione





della contestazione entro tale termine comporta l'estinzione dell'obbligo di pagare la sanzione. “

Nel caso di specie, il ricorrente ha lamentato la mancata contestazione delle violazioni in esame.

A fronte di tale doglianza, il comune di Carrara ha esibito la seguente documentazione:

- In relazione all'ordinanza ingiunzione n. 124/2024: è stato prodotto in atti verbale n. prot. 828/2019, di contestazione della violazione verificatasi in data 6 dicembre 2019 alle ore 13.38, regolarmente notificato in data 4.2.2020;
- In relazione all'ordinanza ingiunzione n. 117/24: è stato prodotto in atti verbale n. prot. 825/2019, di contestazione della violazione verificatasi in data 6 dicembre 2019 alle ore 9.16, regolarmente notificato in data 4.2.2020;
- In relazione all'ordinanza ingiunzione n. 118/2024: è stato prodotto in atti verbale n. prot. 826/2019, di contestazione della violazione verificatasi in data 6 dicembre 2019, alle ore 10.31, regolarmente notificato in data 4.2.2020;
- In relazione all'ordinanza ingiunzione n. 104/2024: è stato prodotto in atti verbale n. prot. 816/2019, di contestazione della violazione verificatasi in data 5 dicembre 2019, alle ore 6,50, regolarmente notificato in data 4.2.2020.

Non risulta in atti alcuna prova che sia stata effettuata qualsivoglia contestazione relativa alle violazioni poste alla base delle ordinanze ingiunzione n. 105,112, 113, 114, 115, 116, 123.

Da tale carenza deriva l'estinzione dell'obbligo di pagare la relativa sanzione, e la conseguente nullità delle ordinanze ingiunzione n. 105,112, 113, 114, 115, 116, 123.

Difatti, nonostante al caso di specie non si applichi, come invece dedotto dal ricorrente, l'art. 201 del Codice della strada, tale conseguenza deriva dal comma 5 dell'art. 14 l. 689/81, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.”

Il dettato di tale norma è chiaro nel prevedere che la mancata contestazione entro il termine, ledendo il diritto di difesa, comporti l'estinzione dell'obbligo di pagare la somma dovuta, sebbene sia opportuno evidenziare che il termine di 90 giorni non decorre dalla mera acquisizione materiale del fatto della violazione, come confermato dalla stessa giurisprudenza di legittimità (cfr., ad esempio, Cass. ord. 27702/2019, n. 3043/2009 e n. 27405/2019).

Occorre pertanto esaminare i residui profili di doglianza in ordine alle ordinanze n. 104, 117, 118 e 124.

Irrilevanti sono le deduzioni in ordine alla mancata omologazione del dispositivo usato per le acquisizioni video, in quanto nel caso di specie l'apparecchio adoperato si è limitato alla mera acquisizione di immagini, e





non all'irrogazione della sanzione. Inconferente appare pertanto il riferimento all'omologa, che è richiesta dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo al ristretto tema della rilevazione della velocità dei veicoli, estranea al caso di specie. (cfr. Corte di cassazione, ordinanza del **18/4/2024 n. 10505**)

Altresì priva di fondamento è la doglianza relativa all'emanazione delle ordinanze ingiunzione a più di quattro anni dalla violazione, dovendosi ritenere che, entro il termine prescrizione, pacificamente non decorso, l'Amministrazione sia ben libera di provvedere all'emanazione di tali provvedimenti, non essendo essa destinataria di alcun termine decadenziale.

Da ultimo, va esaminato il motivo di opposizione con cui si lamenta la mancata applicazione del criterio del cumulo giuridico, in luogo del cumulo oggettivo, in presenza di plurime violazioni che si sono verificate nell'arco di due giorni, spesso a poche ore di distanza, con relativa esclusione dell'istituto della reiterazione.

Tale motivo risulta solo parzialmente fondato.

Difatti, esaminando la lettera dell'art. 8 l. 689/1981, appare chiara la volontà di limitare l'applicazione del cumulo giuridico ai soli casi in cui sia riscontrabile "un'azione o omissione".

Tale volontà emerge ancora più marcatamente raffrontando il comma 1 con il comma 2 dell'art. 8: tale seconda disposizione prevede sì l'applicazione del cumulo giuridico nell'ipotesi di continuazione, ma solo limitatamente alla materia della previdenza ed assistenza obbligatoria.

Tale assunto trova anche riscontri giurisprudenziali recenti, quali ad es. Corte d'Appello Campobasso, Sez. lavoro, Sentenza, 06/11/2025, n. 178, secondo cui: *"L'art. 8 della L. n. 689 del 1981, nel prevedere il principio del cumulo giuridico tra sanzioni amministrative nella sola ipotesi di concorso formale tra le violazioni commesse con un'unica azione od omissione, non è applicabile alle violazioni commesse con più azioni od omissioni. L'applicazione analogica della disciplina della continuazione prevista in materia penale non è ammissibile in materia di illeciti amministrativi"*.

Tuttavia, il carattere ravvicinato delle sanzioni può essere valorizzato nel senso di escludere l'applicazione dell'istituto della reiterazione previsto dall'art. 8 bis l. 689/91.

Difatti, la norma prevede che, ai fini dell'applicazione della reiterazione, occorre che nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole.

Nel caso di specie non sussistono tali presupposti, dato che il Comune non ha provato che al momento della commissione delle violazioni esistesse già un accertamento di violazioni analoghe con provvedimento esecutivo.

Tuttavia, la sanzione pari a 500 euro risulta comunque congrua, alla luce di quanto espressamente statuito all'interno dell'Ordinanza del Settore Ambiente del Comune di Carrara, che prevede che anche nel caso di continuazione la sanzione applicata sia pari a 500 euro.





Pertanto, le ordinanze ingiunzione n. 104, 117, 118 e 124 risultano corrette nella quantificazione della sanzione irrogata, sia pure a fronte della necessaria precisazione motivazionale appena esposta.

Le spese vengono liquidate secondo il criterio della soccombenza, ai sensi del d.m. Giustizia 10.03.2014 n. 55, in relazione al valore della controversia rapportata al *decisum* e alle attività concretamente esercitate dai difensori costituiti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da EDIL EMME SRL nei confronti di COMUNE DI CARRARA , iscritto al N. **410/2024**

R.Gen.Aff.Cont., così provvede:

- 1) Dichiarare nulle le ordinanze ingiunzione n. 105, 112, 113, 114, 115, 116, 123 del 2024 del Comune di Carrara;
 - 2) Condanna per l'effetto il Comune di Carrara a pagare, in favore della ricorrente, le spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 4.237 oltre spese generali, I.v.a e c.p.a. come per legge.
- Così deciso in Massa, il 7/4/2026.

Il Giudice
dott.ssa Sara Palumbo



RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

EX ART. 3 BIS LEGGE 21 GENNAIO 1994, N.53 e succ. mm.

Io sottoscritto Avv. Carmelo Rizzo Pinna del Foro di Massa Carrara (c.f. RZZCML66T09G273M), con studio in Massa (MS) Via Pellegrini n. 2/C, avente indirizzo PEC: avvcarmelorizzopinna@legalmail.it risultante sia dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReG.In.dE) che dall'albo tenuto dall'Ordine degli Avvocati di Massa Carrara, in ragione del disposto della L. 21 gennaio 1994, n.53 e successive modifiche ed integrazioni, quale difensore e domiciliatario della Edil Emme Srl, nella persona del legale rappresentante pro tempore (P.I. 02500390204), elettivamente domiciliata in Massa (MS), in Via Pellegrini 2/C presso e nello studio dell'Avv. Carmelo Rizzo Pinna (cod. fisc. RZZCML66T09G273M- P.I. 01432330452) dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione in primo grado. Dichiaro di voler ricevere le comunicazioni a mezzo fax al numero 0585/1815998, pec. avvcarmelorizzopinna@legalmail.it per la quale si procede alla presente notifica in forza di procura alle liti ex art. 83, comma 3, c.p.c., che si allega,

NOTIFICO

ad ogni effetto di legge, unitamente alla presente relazione, firmata digitalmente, mediante posta elettronica certificata:

-copia informatica della sentenza n. 287/2026 del Tribunale di Massa (proc. 410/2024) in originale informatico firmato digitalmente, prodotto a favore della Edil Emme Srl, nella persona del legale rappresentante pro tempore (P.I. 02500390204), firmata digitalmente,

-, trasmettendola a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: comune.carrara@postecert.it estratto dal pubblico elenco INI-PEC

DICHIARO

Che la presente notifica viene eseguita in relazione al procedimento n. RG 410/2024 del Tribunale di Massa

ATTESTO

ai sensi degli artt. 196 *octies* e 196 *undecies* disp. att. cpc.

-che l'allegato file è copia conforme alla copia informatica presente nel fascicolo informatico di cancelleria n. RG 410/2024 del Tribunale di Massa dalla quale è stata estratta.

Massa, 10/04/2026

Avv. Carmelo Rizzo Pinna

(documento sottoscritto digitalmente)

E	
COMUNE DI CARRARA A00 COMUNE DI CARRARA	COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE Protocollo N.0031996/2026 del 10/04/2026 Firmatario: Carmelo Rizzo Pinna

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da Carmelo Rizzo Pinna e stampato il giorno 18/06/2026 da Faggioni Giuliano.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

EX ART. 3 BIS LEGGE 21 GENNAIO 1994, N.53 e succ. mm.

Io sottoscritto Avv. Carmelo Rizzo Pinna del Foro di Massa Carrara (c.f. RZZCML66T09G273M), con studio in Massa (MS) Via Pellegrini n. 2/C, avente indirizzo PEC: avvcarmelorizzopinna@legalmail.it risultante sia dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReG.In.dE) che dall'albo tenuto dall'Ordine degli Avvocati di Massa Carrara, in ragione del disposto della L. 21 gennaio 1994, n.53 e successive modifiche ed integrazioni, quale difensore e domiciliatario della Edil Emme Srl, nella persona del legale rappresentante pro tempore (P.I. 02500390204), elettivamente domiciliata in Massa (MS), in Via Pellegrini 2/C presso e nello studio dell'Avv. Carmelo Rizzo Pinna (cod. fisc. RZZCML66T09G273M- P.I. 01432330452) dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione in primo grado. Dichiaro di voler ricevere le comunicazioni a mezzo fax al numero 0585/1815998, pec. avvcarmelorizzopinna@legalmail.it per la quale si procede alla presente notifica in forza di procura alle liti ex art. 83, comma 3, c.p.c., che si allega,

NOTIFICO

ad ogni effetto di legge, unitamente alla presente relazione, firmata digitalmente, mediante posta elettronica certificata:

-copia informatica della sentenza n. 287/2026 del Tribunale di Massa (proc. 410/2024) in originale informatico firmato digitalmente, prodotto a favore della Edil Emme Srl, nella persona del legale rappresentante pro tempore (P.I. 02500390204), firmata digitalmente,

-, trasmettendola a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: comune.carrara@postecert.it estratto dal pubblico elenco INI-PEC

DICHIARO

Che la presente notifica viene eseguita in relazione al procedimento n. RG 410/2024 del Tribunale di Massa

ATTESTO

ai sensi degli artt. 196 *octies* e 196 *undecies* disp. att. cpc.

-che l'allegato file è copia conforme alla copia informatica presente nel fascicolo informatico di cancelleria n. RG 410/2024 del Tribunale di Massa dalla quale è stata estratta.

Massa, 10/04/2026

Avv. Carmelo Rizzo Pinna

(documento sottoscritto digitalmente)

AVV. RIZZO PINNA CARMELO

VIA PIETRO PELLEGRINI 2/C, 54100 Massa (MS)
Email carmelorizzopinna@gmail.com
C.F. RZZCML66T09G273M P. IVA 01432330452

Spettabile
EDIL EMME SRL
Strada della Repubblica 41
43121, Parma (PR)
C.F. 02500390204
P. IVA 02500390204

Descrizione	Importo	IVA	Totale
Spese di giudizio come da sentenza n. 287/2026 Tribunale di Massa proc. 410/2024.	4.237,00 €	22%	4.237,00 €
Spese generali ex art.13 (15% su onorari)	635,55 €	22%	635,55 €

L'invio della copia analogica (PDF) della fattura elettronica è un servizio di cortesia. L'originale della fattura elettronica è disponibile nell'area riservata del sito web Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia delle entrate e costituisce l'unico documento affidabile ai fini fiscali. Invitiamo l'utente a verificare il contenuto della copia analogica al fine di escludere il rischio di eventuali inesattezze, imprecisioni e/o manomissioni di terzi.

Imponibile	4.872,55 €
Cassa Previdenza 4%	194,90 €
Imposta 22%	1.114,84 €
Totale	6.182,29 €
Ritenuta d'acconto	-974,51 €
Netto da pagare	5.207,78 €

pec
RICORSO
VINTO



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

ORDINANZA DIRIGENZIALE N° 105 DEL 05/02/2024

DEL SETTORE Settore 7 - Ambiente e marmo

U.O. 7.3.3 - Tutela ambientale e igienico-sanitaria

OGGETTO: ORDINANZA INGIUNZIONE N. 17/2024 REDATTA PER VIOLAZIONE DEL PUNTO 2 LETTERA A E C DELL'ORDINANZA DEL SETTORE AMBIENTE N. 139/2013 - PROT. 12910. VERBALE PM 2170/S/2019

IL DIRIGENTE

VISTO il verbale di accertamento di violazione amministrativa n. 2170/S/2019 Protocollo n. 817/2019 del 05/12/2019 redatto dal Comando di Polizia Locale di Carrara a carico della Sig.ra **MARESCA ROSA** nata a **Nocera Inferiore (SA)** il **29/09/1971** domiciliata a **Sissa Trecasali (PR)** in **Via P. Mascagni 3**, quale legale rappresentante della società **"EDIL EMME SRL"** – **P.I. 02500390204** – con sede legale a **Parma (PR)** in **Strada Della Repubblica 41** – pec: **edil.emmesrl@pec.it**, in quanto, quale ditta proprietaria dell'autocarro **ASTRA** targato **DJ833NX**, il giorno **05/12/2019** alle ore **08.07** all'altezza del Km. **6,100** dell'arteria denominata **"Strada dei Marmi"** (Galleria S. Croce), come da rilevamento accertato in data **07/12/2019** alle ore **12.28** a seguito della visione dei filmati di videosorveglianza, dispositivo tattile **VEGA III**, è responsabile del transito verso mare, sulla via denominata **"Strada Dei Marmi"**, del veicolo sopra indicato che, proveniente dai bacini marmiferi non utilizzava idonei strumenti di copertura del carico in modo da prevenire/evitare la dispersione di polveri nell'ambiente, in violazione di quanto disposto dal punto 2) dell'Ordinanza del Settore Ambiente n. 139/2013 Prot. Gen. 12910;

VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 102584 del 28/12/2023 con il quale è stato confermato al Dr. Geol. Giuseppe Bruschi l'incarico di Direttore responsabile del Settore 7 Ambiente e Marmo fino alla scadenza del mandato della Sindaca;

VISTA la nota di trasmissione del verbale redatta in data 01/02/2024 con prot. 8845 dal Comando di Polizia Locale;

RICHIAMATA la bolla n. 129871/2019 della Pesa Pubblica di Miseglia nella quale viene specificato che l'autocarro **ASTRA** targato **DJ833NX** il giorno **05/12/2019** alle ore **08.05** (orario della pesatura) trasportava materiale lapideo, precisamente scaglie bianche;

RICHIAMATA l'Ordinanza n. 139/13 – Prot. Gen. 12910 del 13/03/2013 la quale specifica in maniera chiara che il trasporto di materiale pulvirulento di qualsiasi tipologia, deve essere effettuato evitando di creare inconvenienti alla

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 18/06/2026 da Faggioni Giuliano.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

U	COMUNE DI CARRARA AOO COMUNE DI CARRARA COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE Protocollo N.0010486/2024 del 07/02/2024 Firmatario: GIUSEPPE BRUSCHI
---	---

cittadinanza, nel caso specifico al punto 2) **recita:**”...i conducenti dei veicoli che trasportano merci quali terre, “tout venant”, granulati, polveri nonché qualunque materiale lapideo in forma di scaglie, devono utilizzare gli idonei strumenti di copertura del carico di cui è dotato il mezzo, in modo da evitare e prevenire la dispersione di polveri nell’ambiente; devono inoltre mettere in atto quanto previsto al precedente punto 1) lettera b) per evitare il gocciolamento o la perdita di materiale che possa depositarsi nella carreggiata stradale o creare qualsivoglia inconveniente per la cittadinanza....”;

CONSIDERATO che il trasgressore non si è avvalso del pagamento in misura ridotta ai sensi di quanto disposto dall’art. 16 della Legge 24/11/1981 n. 689;

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 18 della Legge 24.11.1981 n. 689 il trasgressore non ha presentato scritti difensivi all’Autorità preposta a riceverli né ha chiesto di essere ascoltato dalla medesima Autorità;

RICHIAMATO quanto previsto dall’art. 11 della Legge 24/11/1981 n. 689 dove si dispone che: “Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell’applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all’opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”;

CONSIDERATO che, in applicazione all’art. 11 della Legge 24/11/1981 n. 689, la condotta della società “Edil Emme srl” – P.I. 02500390204 – con sede legale a Parma (PR) in Strada Della Repubblica 41, ha dimostrato una personalità recidiva nel commettere violazioni della medesima disposizione di legge, reiterata negli ultimi cinque anni

RICHIAMATI gli artt. 7/bis e 107 del Dlgs 18/08/2000 n. 267;

RICHIAMATA la Legge 24/11/1981 n. 689;

RICHIAMATA l’Ord. Settore Ambiente n. 139/2013 – prot. 12910;

RITENUTA la fondatezza dell’accertamento;

ORDINA

per le motivazioni in epigrafe citate ed integralmente riportate e trascritte, alla Sig.ra Maresca Rosa quale legale rappresentante della società “Edil Emme srl” – P.I. 02500390204, in premessa generalizzati, il pagamento di una somma pari ad € 523,20 (€ 500,00 di sanzione + € 16,00 di spese di notifica verbale + € 7,20 per notifica ordinanza ingiunzione);

Il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. 27 della Legge 24.11. 1981 n. 689;

INGIUNGE

alla medesima di versare la suddetta somma entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento con la seguenti modalità:

- tramite bonifico alla BPER BANCA – Filiale di Carrara – Servizio di Tesoreria Comunale al seguente IBAN : IT41H0538724510000047284260 con la causale: “ Ord. Ing. Amb. n. 17/2024”.

Avverso la seguente ordinanza ingiunzione gli interessati possono proporre opposizione, entro 30 giorni dalla notifica della stessa, al Tribunale ordinario competente per territorio.

Il Responsabile del Procedimento è Antonella Grossi (0585/641579)

Email: antonella.grossi@comune.carrara.ms.it

**Il Dirigente
BRUSCHI GIUSEPPE**

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art.21, 23, 23bis e 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Carrara.”

CONSEGNA: Prot.N.0010486/2024 - ORDINANZA INGIUNZIONE N. 105/2024 (17/2024) REDATTA PER VIOLAZIONE DEL PUNTO 2 LETTERA A E C DELL'ORDINANZA DEL SETTORE AMBIENTE N. 139/2013 - PROT. 12910. VERBALE PM 2170/S/2019

Mittente: posta-certificata@pec.aruba.it
Destinatari: comune.carrara@postecert.it
Inviato il: 07/02/2024 13.08.23
Posizione: PEC Istituzionale/Posta in ingresso

Ricevuta breve di avvenuta consegna

Ricevuta breve di avvenuta consegna

Il giorno 07/02/2024 alle ore 13:08:23 (+0100) il messaggio

"Prot.N.0010486/2024 - ORDINANZA INGIUNZIONE N. 105/2024 (17/2024) REDATTA PER VIOLAZIONE DEL PUNTO 2 LETTERA A E C DELL'ORDINANZA DEL SETTORE AMBIENTE N. 139/2013 - PROT. 12910. VERBALE PM 2170/S/2019" proveniente da "comune.carrara@postecert.it"

ed indirizzato a "edil.emmesrl@pec.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio:

1AEFD71C.00314625.8378163D.F20B436F.posta-certificata@postecert.it

=== LISTA DEGLI ALLEGATI ===

dati-cert.xml ()

post-cert.eml ()

smime.p7s ()

pec
RICORSO
VINTO



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

ORDINANZA DIRIGENZIALE N° 112 DEL 08/02/2024

DEL SETTORE Settore 7 - Ambiente e marmo

U.O. 7.3.3 - Tutela ambientale e igienico-sanitaria

OGGETTO: ORDINANZA INGIUNZIONE N. 18/2024 REDATTA PER VIOLAZIONE DEL PUNTO 2 LETTERA A E C DELL'ORDINANZA DEL SETTORE AMBIENTE N. 139/2013 - PROT. 12910. VERBALE PM 2171/S/2019

IL DIRIGENTE

VISTO il verbale di accertamento di violazione amministrativa n. 2171/S/2019 Protocollo n. 818/2019 del 05/12/2019 redatto dal Comando di Polizia Locale di Carrara a carico della Sig.ra **MARESCA ROSA** nata a **Nocera Inferiore (SA)** il **29/09/1971** domiciliata a **Sissa Trecasali (PR)** in **Via P. Mascagni 3**, quale legale rappresentante della società **"EDIL EMME SRL" – P.I. 02500390204** – con sede legale a **Parma (PR)** in **Strada Della Repubblica 41** – pec: **edil.emmesrl@pec.it**, in quanto, quale ditta proprietaria dell'autocarro **ASTRA** targato **DJ833NX**, il giorno **05/12/2019** alle ore **09.14** all'altezza del Km. **6,100** dell'arteria denominata **"Strada dei Marmi"** (Galleria S. Croce), come da rilevamento accertato in data **05/12/2019** alle ore **18.23** a seguito della visione dei filmati di videosorveglianza, dispositivo tattile **VEGA III**, è responsabile del transito verso mare, sulla via denominata **"Strada Dei Marmi"**, del veicolo sopra indicato che, proveniente dai bacini marmiferi non utilizzava idonei strumenti di copertura del carico in modo da prevenire/evitare la dispersione di polveri nell'ambiente, in violazione di quanto disposto dal punto 2) dell'Ordinanza del Settore Ambiente n. 139/2013 Prot. Gen. 12910;

VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 102584 del 28/12/2023 con il quale è stato confermato al Dr. Geol. Giuseppe Bruschi l'incarico di Direttore responsabile del Settore 7 Ambiente e Marmo fino alla scadenza del mandato della Sindaca;

VISTA la nota di trasmissione del verbale redatta in data 01/02/2024 con prot. 8845 dal Comando di Polizia Locale;

RICHIAMATA la bolla n. 129920/2019 della Pesa Pubblica di Miseglia nella quale viene specificato che l'autocarro **ASTRA** targato **DJ833NX** il giorno **05/12/2019** alle ore **09.12** (orario della pesatura) trasportava materiale lapideo, precisamente scaglie bianche;

RICHIAMATA l'Ordinanza n. 139/13 – Prot. Gen. 12910 del 13/03/2013 la quale specifica in maniera chiara che il trasporto di materiale pulvirulento di qualsiasi tipologia, deve essere effettuato evitando di creare inconvenienti alla

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 18/06/2026 da Faggioni Giuliano.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

U
COMUNE DI CARRARA
ACC. COMUNE DI CARRARA
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0011124/2024 del 09/02/2024
Firmatario: GIUSEPPE BRUSCHI

cittadinanza, nel caso specifico al punto 2) recita:”...i conducenti dei veicoli che trasportano merci quali terre, “tout venant”, granulati, polveri nonché qualunque materiale lapideo in forma di scaglie, devono utilizzare gli idonei strumenti di copertura del carico di cui è dotato il mezzo, in modo da evitare e prevenire la dispersione di polveri nell’ambiente; devono inoltre mettere in atto quanto previsto al precedente punto 1) lettera b) per evitare il gocciolamento o la perdita di materiale che possa depositarsi nella carreggiata stradale o creare qualsivoglia inconveniente per la cittadinanza.....”;

CONSIDERATO che il trasgressore non si è avvalso del pagamento in misura ridotta ai sensi di quanto disposto dall’art. 16 della Legge 24/11/1981 n. 689;

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 18 della Legge 24.11.1981 n. 689 il trasgressore non ha presentato scritti difensivi all’Autorità preposta a riceverli né ha chiesto di essere ascoltato dalla medesima Autorità;

RICHIAMATO quanto previsto dall’art. 11 della Legge 24/11/1981 n. 689 dove si dispone che: “Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell’applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all’opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”;

CONSIDERATO che, in applicazione all’art. 11 della Legge 24/11/1981 n. 689, la condotta della società “Edil Emme srl” – P.I. 02500390204 – con sede legale a Parma (PR) in Strada Della Repubblica 41, ha dimostrato una personalità recidiva nel commettere violazioni della medesima disposizione di legge, reiterata negli ultimi cinque anni

RICHIAMATI gli artt. 7/bis e 107 del Dlgs 18/08/2000 n. 267;

RICHIAMATA la Legge 24/11/1981 n. 689;

RICHIAMATA l’Ord. Settore Ambiente n. 139/2013 – prot. 12910;

RITENUTA la fondatezza dell’accertamento;

ORDINA

per le motivazioni in epigrafe citate ed integralmente riportate e trascritte, alla Sig.ra Maresca Rosa quale legale rappresentante della società “Edil Emme srl” – P.I. 02500390204 ,in premessa generalizzati, il pagamento di una somma pari ad € 523,20 (€ 500,00 di sanzione + € 16,00 di spese di notifica verbale + € 7,20 per notifica ordinanza ingiunzione);

Il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. 27 della Legge 24.11. 1981 n. 689;

INGIUNGE

alla medesima di versare la suddetta somma entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento con la seguenti modalità:

- tramite bonifico alla BPER BANCA – Filiale di Carrara – Servizio di Tesoreria Comunale al seguente IBAN : IT41H0538724510000047284260 con la causale: “ Ord. Ing. Amb. n. 18/2024”.

Avverso la seguente ordinanza ingiunzione gli interessati possono proporre opposizione, entro 30 giorni dalla notifica della stessa, al Tribunale ordinario competente per territorio.

Il Responsabile del Procedimento è Antonella Grossi (0585/641579)

Email: antonella.grossi@comune.carrara.ms.it

**Il Dirigente
BRUSCHI GIUSEPPE**

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art.21, 23, 23bis e 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Carrara.”

CONSEGNA: Prot.N.0011124/2024 - ORDINANZA INGIUNZIONE N. 112/2024 (18/2024) REDATTA PER VIOLAZIONE DEL PUNTO 2 LETTERA A E C DELL'ORDINANZA DEL SETTORE AMBIENTE N. 139/2013 - PROT. 12910. VERBALE PM 2171/S/2019

Mittente: posta-certificata@pec.aruba.it
Destinatari: comune.carrara@postecert.it
Inviato il: 09/02/2024 10.24.48
Posizione: PEC Istituzionale/Posta in ingresso

Ricevuta breve di avvenuta consegna

Ricevuta breve di avvenuta consegna

Il giorno 09/02/2024 alle ore 10:24:48 (+0100) il messaggio

"Prot.N.0011124/2024 - ORDINANZA INGIUNZIONE N. 112/2024 (18/2024) REDATTA PER VIOLAZIONE DEL PUNTO 2 LETTERA A E C DELL'ORDINANZA DEL SETTORE AMBIENTE N. 139/2013 - PROT. 12910. VERBALE PM 2171/S/2019" proveniente da "comune.carrara@postecert.it"

ed indirizzato a "edil.emmesrl@pec.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio:

8975EC89.00006541.8D2F09DC.105F457A.posta-certificata@postecert.it

=== LISTA DEGLI ALLEGATI ===

dati-cert.xml ()

post-cert.eml ()

smime.p7s ()

pec
RICORSO
UNITO



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

ORDINANZA DIRIGENZIALE N° 113 DEL 08/02/2024

DEL SETTORE Settore 7 - Ambiente e marmo

U.O. 7.3.3 - Tutela ambientale e igienico-sanitaria

U
COMUNE DI CARRARA
AOO COMUNE DI CARRARA
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0011128/2024 del 09/02/2024
Firmatario: GIUSEPPE BRUSCHI

OGGETTO: ORDINANZA INGIUNZIONE N. 19/2024 REDATTA PER VIOLAZIONE DEL PUNTO 2 LETTERA A E C DELL'ORDINANZA DEL SETTORE AMBIENTE N. 139/2013 - PROT. 12910. VERBALE PM 2173/S/2019

IL DIRIGENTE

VISTO il verbale di accertamento di violazione amministrativa n. 2173/S/2019 Protocollo n. 820/2019 del 05/12/2019 redatto dal Comando di Polizia Locale di Carrara a carico della Sig.ra **MARESCA ROSA** nata a **Nocera Inferiore (SA)** il **29/09/1971** domiciliata a **Sissa Trecasali (PR)** in **Via P. Mascagni 3**, quale legale rappresentante della società **"EDIL EMME SRL"** – **P.I. 02500390204** – con sede legale a **Parma (PR)** in **Strada Della Repubblica 41** – pec: **edil.emmesrl@pec.it**, in quanto, quale ditta proprietaria dell'autocarro **ASTRA** targato **DJ833NX**, il giorno **05/12/2019** alle ore **11.17** all'altezza del Km. **6,100** dell'arteria denominata **"Strada dei Marmi"** (Galleria S. Croce), come da rilevamento accertato in data **05/12/2019** alle ore **18.23** a seguito della visione dei filmati di videosorveglianza, dispositivo tattile **VEGA III**, è responsabile del transito verso mare, sulla via denominata **"Strada Dei Marmi"**, del veicolo sopra indicato che, proveniente dai bacini marmiferi non utilizzava idonei strumenti di copertura del carico in modo da prevenire/evitare la dispersione di polveri nell'ambiente, in violazione di quanto disposto dal punto 2) dell'Ordinanza del Settore Ambiente n. 139/2013 Prot. Gen. 12910;

VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 102584 del 28/12/2023 con il quale è stato confermato al Dr. Geol. Giuseppe Bruschi l'incarico di Direttore responsabile del Settore 7 Ambiente e Marmo fino alla scadenza del mandato della Sindaca;

VISTA la nota di trasmissione del verbale redatta in data 01/02/2024 con prot. 8845 dal Comando di Polizia Locale;

RICHIAMATA la bolla n. 130009/2019 della Pesa Pubblica di Miseglia nella quale viene specificato che l'autocarro **ASTRA** targato **DJ833NX** il giorno **05/12/2019** alle ore **11.15** (orario della pesatura) trasportava materiale lapideo, precisamente scaglie bianche;

RICHIAMATA l'Ordinanza n. 139/13 – Prot. Gen. 12910 del 13/03/2013 la quale specifica in maniera chiara che il trasporto di materiale pulvirulento di qualsiasi tipologia, deve essere effettuato evitando di creare inconvenienti alla

cittadinanza, nel caso specifico al punto 2) **recita:**”...i conducenti dei veicoli che trasportano merci quali terre, “tout venant”, granulati, polveri nonché qualunque materiale lapideo in forma di scaglie, devono utilizzare gli idonei strumenti di copertura del carico di cui è dotato il mezzo, in modo da evitare e prevenire la dispersione di polveri nell’ambiente; devono inoltre mettere in atto quanto previsto al precedente punto 1) lettera b) per evitare il gocciolamento o la perdita di materiale che possa depositarsi nella carreggiata stradale o creare qualsivoglia inconveniente per la cittadinanza.....”;

CONSIDERATO che il trasgressore non si è avvalso del pagamento in misura ridotta ai sensi di quanto disposto dall’art. 16 della Legge 24/11/1981 n. 689;

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 18 della Legge 24.11.1981 n. 689 il trasgressore non ha presentato scritti difensivi all’Autorità preposta a riceverli né ha chiesto di essere ascoltato dalla medesima Autorità;

RICHIAMATO quanto previsto dall’art. 11 della Legge 24/11/1981 n. 689 dove si dispone che: “Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell’applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all’opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”;

CONSIDERATO che, in applicazione all’art. 11 della Legge 24/11/1981 n. 689, la condotta della società “Edil Emme srl” – P.I. 02500390204 – con sede legale a Parma (PR) in Strada Della Repubblica 41, ha dimostrato una personalità recidiva nel commettere violazioni della medesima disposizione di legge, reiterata negli ultimi cinque anni

RICHIAMATI gli artt. 7/bis e 107 del Dlgs 18/08/2000 n. 267;

RICHIAMATA la Legge 24/11/1981 n. 689;

RICHIAMATA l’Ord. Settore Ambiente n. 139/2013 – prot. 12910;

RITENUTA la fondatezza dell’accertamento;

ORDINA

per le motivazioni in epigrafe citate ed integralmente riportate e trascritte, alla Sig.ra Maresca Rosa quale legale rappresentante della società “Edil Emme srl” – P.I. 02500390204 ,in premessa generalizzati, il pagamento di una somma pari ad € 523,20 (€ 500,00 di sanzione + € 16,00 di spese di notifica verbale + € 7,20 per notifica ordinanza ingiunzione);

Il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. 27 della Legge 24.11. 1981 n. 689;

INGIUNGE

alla medesima di versare la suddetta somma entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento con la seguenti modalità:

- tramite bonifico alla BPER BANCA – Filiale di Carrara – Servizio di Tesoreria Comunale al seguente IBAN : **IT41H0538724510000047284260** con la causale: “ Ord. Ing. Amb. n. 19/2024”.

Avverso la seguente ordinanza ingiunzione gli interessati possono proporre opposizione, entro 30 giorni dalla notifica della stessa, al Tribunale ordinario competente per territorio.

Il Responsabile del Procedimento è Antonella Grossi (0585/641579)

Email: antonella.grossi@comune.carrara.ms.it

Il Dirigente
BRUSCHI GIUSEPPE

"Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art.21, 23, 23bis e 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Carrara."

CONSEGNA: Prot.N.0011128/2024 - ORDINANZA INGIUNZIONE N. 113/2024 (19/2024) REDATTA PER VIOLAZIONE DEL PUNTO 2 LETTERA A E C DELL'ORDINANZA DEL SETTORE AMBIENTE N. 139/2013 - PROT. 12910. VERBALE PM 2173/S/2019

Mittente: posta-certificata@pec.aruba.it
Destinatari: comune.carrara@postecert.it
Inviato il: 09/02/2024 10.28.26
Posizione: PEC Istituzionale/Posta in ingresso

Ricevuta breve di avvenuta consegna

Ricevuta breve di avvenuta consegna

Il giorno 09/02/2024 alle ore 10:28:26 (+0100) il messaggio

"Prot.N.0011128/2024 - ORDINANZA INGIUNZIONE N. 113/2024 (19/2024) REDATTA PER VIOLAZIONE DEL PUNTO 2 LETTERA A E C DELL'ORDINANZA DEL SETTORE AMBIENTE N. 139/2013 - PROT. 12910. VERBALE PM 2173/S/2019" proveniente da "comune.carrara@postecert.it"

ed indirizzato a "edil.emmesrl@pec.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio:

897365E4.0000677B.8D325F66.D38A744F.posta-certificata@postecert.it

=== LISTA DEGLI ALLEGATI ===

dati-cert.xml ()

post-cert.eml ()

smime.p7s ()

pec

uccorzo
VINTO!



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

ORDINANZA DIRIGENZIALE N° 114 DEL 09/02/2024

DEL SETTORE Settore 7 - Ambiente e marmo

U.O. 7.3.3 - Tutela ambientale e igienico-sanitaria

U
COMUNE DI CARRARA
AOO COMUNE DI CARRARA
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0011130/2024 del 09/02/2024
Firmatario: GIUSEPPE BRUSCHI

OGGETTO: ORDINANZA INGIUNZIONE N. 20/2024 REDATTA PER VIOLAZIONE DEL PUNTO 2 LETTERA A E C DELL'ORDINANZA DEL SETTORE AMBIENTE N. 139/2013 - PROT. 12910. VERBALE PM 2174/S/2019

IL DIRIGENTE

VISTO il verbale di accertamento di violazione amministrativa n. 2174/S/2019 Protocollo n. 821/2019 del 05/12/2019 redatto dal Comando di Polizia Locale di Carrara a carico della Sig.ra **MARESCA ROSA** nata a **Nocera Inferiore (SA)** il **29/09/1971** domiciliata a **Sissa Trecasali (PR)** in **Via P. Mascagni 3**, quale legale rappresentante della società **"EDIL EMME SRL"** – P.I. **02500390204** – con sede legale a **Parma (PR)** in **Strada Della Repubblica 41** – pec: **edil.emmesrl@pec.it**, in quanto, quale ditta proprietaria dell'autocarro **ASTRA** targato **DJ833NX**, il giorno **05/12/2019** alle ore **13.17** all'altezza del Km. **6,100** dell'arteria denominata **"Strada dei Marmi"** (Galleria S. Croce), come da rilevamento accertato in data **05/12/2019** alle ore **18.24** a seguito della visione dei filmati di videosorveglianza, dispositivo tattile **VEGA III**, è responsabile del transito verso mare, sulla via denominata **"Strada Dei Marmi"**, del veicolo sopra indicato che, proveniente dai bacini marmiferi non utilizzava idonei strumenti di copertura del carico in modo da prevenire/evitare la dispersione di polveri nell'ambiente, in violazione di quanto disposto dal punto 2) dell'Ordinanza del Settore Ambiente n. 139/2013 Prot. Gen. 12910;

VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 102584 del 28/12/2023 con il quale è stato confermato al Dr. Geol. Giuseppe Bruschi l'incarico di Direttore responsabile del Settore 7 Ambiente e Marmo fino alla scadenza del mandato della Sindaca;

VISTA la nota di trasmissione del verbale redatta in data 01/02/2024 con prot. 8845 dal Comando di Polizia Locale;

RICHIAMATA la bolla n. 130107/2019 della Pesa Pubblica di Miseglia nella quale viene specificato che l'autocarro **ASTRA** targato **DJ833NX** il giorno **05/12/2019** alle ore **13.15** (orario della pesatura) trasportava materiale lapideo, precisamente scaglie bianche;

RICHIAMATA l'Ordinanza n. 139/13 – Prot. Gen. 12910 del 13/03/2013 la quale specifica in maniera chiara che il trasporto di materiale pulvirulento di qualsiasi tipologia, deve essere effettuato evitando di creare inconvenienti alla

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 18/06/2026 da Faggioni Giuliano.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

cittadinanza, nel caso specifico al punto 2) **recita:**”...i conducenti dei veicoli che trasportano merci quali terre, “tout venant”, granulati, polveri nonché qualunque materiale lapideo in forma di scaglie, devono utilizzare gli idonei strumenti di copertura del carico di cui è dotato il mezzo, in modo da evitare e prevenire la dispersione di polveri nell’ambiente; devono inoltre mettere in atto quanto previsto al precedente punto 1) lettera b) per evitare il gocciolamento o la perdita di materiale che possa depositarsi nella carreggiata stradale o creare qualsivoglia inconveniente per la cittadinanza.....”;

CONSIDERATO che il trasgressore non si è avvalso del pagamento in misura ridotta ai sensi di quanto disposto dall’art. 16 della Legge 24/11/1981 n. 689;

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 18 della Legge 24.11.1981 n. 689 il trasgressore non ha presentato scritti difensivi all’Autorità preposta a riceverli né ha chiesto di essere ascoltato dalla medesima Autorità;

RICHIAMATO quanto previsto dall’art. 11 della Legge 24/11/1981 n. 689 dove si dispone che: “Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell’applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all’opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”;

CONSIDERATO che, in applicazione all’art. 11 della Legge 24/11/1981 n. 689, la condotta della società “Edil Emme srl” – P.I. 02500390204 – con sede legale a Parma (PR) in Strada Della Repubblica 41, ha dimostrato una personalità recidiva nel commettere violazioni della medesima disposizione di legge, reiterata negli ultimi cinque anni

RICHIAMATI gli artt. 7/bis e 107 del Dlgs 18/08/2000 n. 267;

RICHIAMATA la Legge 24/11/1981 n. 689;

RICHIAMATA l’Ord. Settore Ambiente n. 139/2013 – prot. 12910;

RITENUTA la fondatezza dell’accertamento;

ORDINA

per le motivazioni in epigrafe citate ed integralmente riportate e trascritte, alla Sig.ra Maresca Rosa quale legale rappresentante della società “Edil Emme srl” – P.I. 02500390204 ,in premessa generalizzati, il pagamento di una somma pari ad **€ 523,20** (€ 500,00 di sanzione + € 16,00 di spese di notifica verbale + € 7,20 per notifica ordinanza ingiunzione);

Il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. 27 della Legge 24.11. 1981 n. 689;

INGIUNGE

alla medesima **di versare la suddetta somma entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento con la seguenti modalità:**

- **tramite bonifico alla BPER BANCA – Filiale di Carrara – Servizio di Tesoreria Comunale al seguente IBAN : IT41H0538724510000047284260 con la causale: “ Ord. Ing. Amb. n. 19/2024”.**

Avverso la seguente ordinanza ingiunzione gli interessati possono proporre opposizione, entro 30 giorni dalla notifica della stessa, al Tribunale ordinario competente per territorio.

Il Responsabile del Procedimento è Antonella Grossi (0585/641579)

Email: antonella.grossi@comune.carrara.ms.it

**Il Dirigente
BRUSCHI GIUSEPPE**

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art.21, 23, 23bis e 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Carrara.”

CONSEGNA: Prot.N.0011130/2024 - ORDINANZA INGIUNZIONE N. 114/2024 (20/2024) REDATTA PER VIOLAZIONE DEL PUNTO 2 LETTERA A E C DELL'ORDINANZA DEL SETTORE AMBIENTE N. 139/2013 - PROT. 12910. VERBALE PM 2174/S/2019

Mittente: posta-certificata@pec.aruba.it
Destinatari: comune.carrara@postecert.it
Inviato il: 09/02/2024 10.31.17
Posizione: PEC Istituzionale/Posta in ingresso

Ricevuta breve di avvenuta consegna

Ricevuta breve di avvenuta consegna

Il giorno 09/02/2024 alle ore 10:31:17 (+0100) il messaggio

"Prot.N.0011130/2024 - ORDINANZA INGIUNZIONE N. 114/2024 (20/2024) REDATTA PER VIOLAZIONE DEL PUNTO 2 LETTERA A E C DELL'ORDINANZA DEL SETTORE AMBIENTE N. 139/2013 - PROT. 12910. VERBALE PM 2174/S/2019" proveniente da "comune.carrara@postecert.it"

ed indirizzato a "edil.emmesrl@pec.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio:

8975EC89.000067C6.8D34FD43.105F457A.posta-certificata@postecert.it

=== LISTA DEGLI ALLEGATI ===

dati-cert.xml ()

postacert.eml ()

smime.p7s ()

per
RICORSO
VINTO



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

ORDINANZA DIRIGENZIALE N° 115 DEL 09/02/2024

DEL SETTORE Settore 7 - Ambiente e marmo

U.O. 7.3.3 - Tutela ambientale e igienico-sanitaria

OGGETTO: ORDINANZA INGIUNZIONE N. 21/2024 REDATTA PER VIOLAZIONE DEL PUNTO 2 LETTERA A E C DELL'ORDINANZA DEL SETTORE AMBIENTE N. 139/2013 - PROT. 12910. VERBALE PM 2175/S/2019

IL DIRIGENTE

VISTO il verbale di accertamento di violazione amministrativa n. 2175/S/2019 Protocollo n. 822/2019 del 05/12/2019 redatto dal Comando di Polizia Locale di Carrara a carico della Sig.ra **MARESCA ROSA** nata a **Nocera Inferiore (SA)** il **29/09/1971** domiciliata a **Sissa Trecasali (PR)** in **Via P. Mascagni 3**, quale legale rappresentante della società **"EDIL EMME SRL"** – **P.I. 02500390204** – con sede legale a **Parma (PR)** in **Strada Della Repubblica 41** – pec: **edil.emmesrl@pec.it**, in quanto, quale ditta proprietaria dell'autocarro **ASTRA** targato **DJ833NX**, il giorno 05/12/2019 alle ore 14.37 all'altezza del Km. 6,100 dell'arteria denominata "Strada dei Marmi" (Galleria S. Croce), come da rilevamento accertato in data 31/12/2019 alle ore 08.44 a seguito della visione dei filmati di videosorveglianza, dispositivo tattile VEGA III, è responsabile del transito verso mare, sulla via denominata "Strada Dei Marmi", del veicolo sopra indicato che, proveniente dai bacini marmiferi non utilizzava idonei strumenti di copertura del carico in modo da prevenire/evitare la dispersione di polveri nell'ambiente, in violazione di quanto disposto dal punto 2) dell'Ordinanza del Settore Ambiente n. 139/2013 Prot. Gen. 12910;

VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 102584 del 28/12/2023 con il quale è stato confermato al Dr. Geol. Giuseppe Bruschi l'incarico di Direttore responsabile del Settore 7 Ambiente e Marmo fino alla scadenza del mandato della Sindaca;

VISTA la nota di trasmissione del verbale redatta in data 01/02/2024 con prot. 8845 dal Comando di Polizia Locale;

RICHIAMATA la bolla n. 130156/2019 della Pesa Pubblica di Miseglia nella quale viene specificato che l'autocarro **ASTRA** targato **DJ833NX** il giorno 05/12/2019 alle ore 14.35 (orario della pesatura) trasportava materiale lapideo, precisamente scaglie bianche;

RICHIAMATA l'Ordinanza n. 139/13 – Prot. Gen. 12910 del 13/03/2013 la quale specifica in maniera chiara che il trasporto di materiale pulvirulento di qualsiasi tipologia, deve essere effettuato evitando di creare inconvenienti alla

cittadinanza, nel caso specifico al punto 2) recita:”...i conducenti dei veicoli che trasportano merci quali terre, “tout venant”, granulati, polveri nonché qualunque materiale lapideo in forma di scaglie, devono utilizzare gli idonei strumenti di copertura del carico di cui è dotato il mezzo, in modo da evitare e prevenire la dispersione di polveri nell’ambiente; devono inoltre mettere in atto quanto previsto al precedente punto 1) lettera b) per evitare il gocciolamento o la perdita di materiale che possa depositarsi nella carreggiata stradale o creare qualsivoglia inconveniente per la cittadinanza.....”;

CONSIDERATO che il trasgressore non si è avvalso del pagamento in misura ridotta ai sensi di quanto disposto dall’art. 16 della Legge 24/11/1981 n. 689;

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 18 della Legge 24.11.1981 n. 689 il trasgressore non ha presentato scritti difensivi all’Autorità preposta a riceverli né ha chiesto di essere ascoltato dalla medesima Autorità;

RICHIAMATO quanto previsto dall’art. 11 della Legge 24/11/1981 n. 689 dove si dispone che: “Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell’applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all’opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”;

CONSIDERATO che, in applicazione all’art. 11 della Legge 24/11/1981 n. 689, la condotta della società “Edil Emme srl” – P.I. 02500390204 – con sede legale a Parma (PR) in Strada Della Repubblica 41, ha dimostrato una personalità recidiva nel commettere violazioni della medesima disposizione di legge, reiterata negli ultimi cinque anni

RICHIAMATI gli artt. 7/bis e 107 del Dlgs 18/08/2000 n. 267;

RICHIAMATA la Legge 24/11/1981 n. 689;

RICHIAMATA l’Ord. Settore Ambiente n. 139/2013 – prot. 12910;

RITENUTA la fondatezza dell’accertamento;

ORDINA

per le motivazioni in epigrafe citate ed integralmente riportate e trascritte, alla Sig.ra Maresca Rosa quale legale rappresentante della società “Edil Emme srl” – P.I. 02500390204 ,in premessa generalizzati, il pagamento di una somma pari ad € 523,20 (€ 500,00 di sanzione + € 16,00 di spese di notifica verbale + € 7,20 per notifica ordinanza ingiunzione);

Il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. 27 della Legge 24.11. 1981 n. 689;

INGIUNGE

alla medesima di versare la suddetta somma entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento con la seguenti modalità:

- tramite bonifico alla BPER BANCA – Filiale di Carrara – Servizio di Tesoreria Comunale al seguente IBAN : IT41H0538724510000047284260 con la causale: “ Ord. Ing. Amb. n. 21/2024”.

Avverso la seguente ordinanza ingiunzione gli interessati possono proporre opposizione, entro 30 giorni dalla notifica della stessa, al Tribunale ordinario competente per territorio.

Il Responsabile del Procedimento è Antonella Grossi (0585/641579)

Email: antonella.grossi@comune.carrara.ms.it

**Il Dirigente
BRUSCHI GIUSEPPE**

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art.21, 23, 23bis e 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Carrara.”

CONSEGNA: Prot.N.0011156/2024 - ORDINANZA INGIUNZIONE N. 115/2024 (21/2024) REDATTA PER VIOLAZIONE DEL PUNTO 2 LETTERA A E C DELL'ORDINANZA DEL SETTORE AMBIENTE N. 139/2013 - PROT. 12910. VERBALE PM 2175/S/2019

Mittente: posta-certificata@pec.aruba.it
Destinatari: comune.carrara@postecert.it
Inviato il: 09/02/2024 11.02.40
Posizione: PEC Istituzionale/Posta in ingresso

Ricevuta breve di avvenuta consegna

Ricevuta breve di avvenuta consegna

Il giorno 09/02/2024 alle ore 11:02:40 (+0100) il messaggio

"Prot.N.0011156/2024 - ORDINANZA INGIUNZIONE N. 115/2024 (21/2024) REDATTA PER VIOLAZIONE DEL PUNTO 2 LETTERA A E C DELL'ORDINANZA DEL SETTORE AMBIENTE N. 139/2013 - PROT. 12910. VERBALE PM 2175/S/2019" proveniente da "comune.carrara@postecert.it"

ed indirizzato a "edil.emmesrl@pec.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio:

89738542.000073A5.8D51B01D.1373510D.posta-certificata@postecert.it

=== LISTA DEGLI ALLEGATI ===

dati-cert.xml ()
postacert.eml ()
smime.p7s ()

RICORSO
VINTO



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

ORDINANZA DIRIGENZIALE N° 116 DEL 09/02/2024

DEL SETTORE Settore 7 - Ambiente e marmo

U.O. 7.3.3 - Tutela ambientale e igienico-sanitaria

U
COMUNE DI CARRARA
AOO COMUNE DI CARRARA
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0011160/2024 del 09/02/2024
Firmatario: GIUSEPPE BRUSCHI

OGGETTO: ORDINANZA INGIUNZIONE N. 22/2024 REDATTA PER VIOLAZIONE DEL PUNTO 2 LETTERA A E C DELL'ORDINANZA DEL SETTORE AMBIENTE N. 139/2013 - PROT. 12910. VERBALE PM 2177/S/2019

IL DIRIGENTE

VISTO il verbale di accertamento di violazione amministrativa n. 2177/S/2019 Protocollo n. 824/2019 del 06/12/2019 redatto dal Comando di Polizia Locale di Carrara a carico della Sig.ra **MARESCA ROSA** nata a **Nocera Inferiore (SA)** il **29/09/1971** domiciliata a **Sissa Trecasali (PR)** in **Via P. Mascagni 3**, quale legale rappresentante della società **"EDIL EMME SRL" – P.I. 02500390204** – con sede legale a **Parma (PR)** in **Strada Della Repubblica 41** – pec: **edil.emmesrl@pec.it**, in quanto, quale ditta proprietaria dell'autocarro **ASTRA** targato **DJ833NX**, il giorno 06/12/2019 alle ore 08.00 all'altezza del Km. 6,100 dell'arteria denominata "Strada dei Marmi" (Galleria S. Croce), come da rilevamento accertato in data 14/12/2019 alle ore 22.01 a seguito della visione dei filmati di videosorveglianza, dispositivo tattile VEGA III, è responsabile del transito verso mare, sulla via denominata "Strada Dei Marmi", del veicolo sopra indicato che, proveniente dai bacini marmiferi non utilizzava idonei strumenti di copertura del carico in modo da prevenire/evitare la dispersione di polveri nell'ambiente, in violazione di quanto disposto dal punto 2) dell'Ordinanza del Settore Ambiente n. 139/2013 Prot. Gen. 12910;

VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 102584 del 28/12/2023 con il quale è stato confermato al Dr. Geol. Giuseppe Bruschi l'incarico di Direttore responsabile del Settore 7 Ambiente e Marmo fino alla scadenza del mandato della Sindaca;

VISTA la nota di trasmissione del verbale redatta in data 01/02/2024 con prot. 8845 dal Comando di Polizia Locale;

RICHIAMATA la bolla n. 130280/2019 della Pesa Pubblica di Miseglia nella quale viene specificato che l'autocarro **ASTRA** targato **DJ833NX** il giorno 06/12/2019 alle ore 07.57 (orario della pesatura) trasportava materiale lapideo, precisamente scaglie bianche;

RICHIAMATA l'Ordinanza n. 139/13 – Prot. Gen. 12910 del 13/03/2013 la quale specifica in maniera chiara che il trasporto di materiale pulvirulento di qualsiasi tipologia, deve essere effettuato evitando di creare inconvenienti alla

cittadinanza, nel caso specifico al punto 2) recita:”...i conducenti dei veicoli che trasportano merci quali terre, “tout venant”, granulati, polveri nonché qualunque materiale lapideo in forma di scaglie, devono utilizzare gli idonei strumenti di copertura del carico di cui è dotato il mezzo, in modo da evitare e prevenire la dispersione di polveri nell’ambiente; devono inoltre mettere in atto quanto previsto al precedente punto 1) lettera b) per evitare il gocciolamento o la perdita di materiale che possa depositarsi nella carreggiata stradale o creare qualsivoglia inconveniente per la cittadinanza.....”;

CONSIDERATO che il trasgressore non si è avvalso del pagamento in misura ridotta ai sensi di quanto disposto dall’art. 16 della Legge 24/11/1981 n. 689;

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 18 della Legge 24.11.1981 n. 689 il trasgressore non ha presentato scritti difensivi all’Autorità preposta a riceverli né ha chiesto di essere ascoltato dalla medesima Autorità;

RICHIAMATO quanto previsto dall’art. 11 della Legge 24/11/1981 n. 689 dove si dispone che: “Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell’applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all’opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”;

CONSIDERATO che, in applicazione all’art. 11 della Legge 24/11/1981 n. 689, la condotta della società “Edil Emme srl” – P.I. 02500390204 – con sede legale a Parma (PR) in Strada Della Repubblica 41, ha dimostrato una personalità recidiva nel commettere violazioni della medesima disposizione di legge, reiterata negli ultimi cinque anni

RICHIAMATI gli artt. 7/bis e 107 del Dlgs 18/08/2000 n. 267;

RICHIAMATA la Legge 24/11/1981 n. 689;

RICHIAMATA l’Ord. Settore Ambiente n. 139/2013 – prot. 12910;

RITENUTA la fondatezza dell’accertamento;

ORDINA

per le motivazioni in epigrafe citate ed integralmente riportate e trascritte, alla Sig.ra Maresca Rosa quale legale rappresentante della società “Edil Emme srl” – P.I. 02500390204 ,in premessa generalizzati, il pagamento di una somma pari ad € 523,20 (€ 500,00 di sanzione + € 16,00 di spese di notifica verbale + € 7,20 per notifica ordinanza ingiunzione);

Il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. 27 della Legge 24.11. 1981 n. 689;

INGIUNGE

alla medesima di versare la suddetta somma entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento con la seguenti modalità:

- tramite bonifico alla BPER BANCA – Filiale di Carrara – Servizio di Tesoreria Comunale al seguente IBAN : IT41H0538724510000047284260 con la causale: “ Ord. Ing. Amb. n. 22/2024”.

Avverso la seguente ordinanza ingiunzione gli interessati possono proporre opposizione, entro 30 giorni dalla notifica della stessa, al Tribunale ordinario competente per territorio.

Il Responsabile del Procedimento è Antonella Grossi (0585/641579)

Email: antonella.grossi@comune.carrara.ms.it

**Il Dirigente
BRUSCHI GIUSEPPE**

"Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art.21, 23, 23bis e 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Carrara."

CONSEGNA: Prot.N.0011160/2024 - ORDINANZA INGIUNZIONE N. 116/2024 (22/2024) REDATTA PER VIOLAZIONE DEL PUNTO 2 LETTERA A E C DELL'ORDINANZA DEL SETTORE AMBIENTE N. 139/2013 - PROT. 12910. VERBALE PM 2177/S/2019

Mittente: posta-certificata@pec.aruba.it
Destinatari: comune.carrara@postecert.it
Inviato il: 09/02/2024 11.06.16
Posizione: PEC Istituzionale/Posta in ingresso

Ricevuta breve di avvenuta consegna

Ricevuta breve di avvenuta consegna

Il giorno 09/02/2024 alle ore 11:06:16 (+0100) il messaggio

"Prot.N.0011160/2024 - ORDINANZA INGIUNZIONE N. 116/2024 (22/2024) REDATTA PER VIOLAZIONE DEL PUNTO 2 LETTERA A E C DELL'ORDINANZA DEL SETTORE AMBIENTE N. 139/2013 - PROT. 12910. VERBALE PM 2177/S/2019" proveniente da "comune.carrara@postecert.it"

ed indirizzato a "edil.emmesrl@pec.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio:

896B4192.00007761.8D5500C5.8AFE6B11.posta-certificata@postecert.it

=== LISTA DEGLI ALLEGATI ===

dati-cert.xml ()

postacert.eml ()

smime.p7s ()

pec
RICORSO
VINTO



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

ORDINANZA DIRIGENZIALE N° 123 DEL 13/02/2024

DEL SETTORE Settore 7 - Ambiente e marmo

U.O. 7.3.3 - Tutela ambientale e igienico-sanitaria

U
COMUNE DI CARRARA
AOO COMUNE DI CARRARA
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0012829/2024 del 14/02/2024
Firmatario: GIUSEPPE BRUSCHI

OGGETTO: ORDINANZA INGIUNZIONE N. 25/2024 REDATTA PER VIOLAZIONE DEL PUNTO 2 LETTERA A E C DELL'ORDINANZA DEL SETTORE AMBIENTE N. 139/2013 - PROT. 12910. VERBALE PM 2180/S/2019

IL DIRIGENTE

VISTO il verbale di accertamento di violazione amministrativa n. 2180/S/2019 Protocollo n. 827/2019 del 06/12/2019 redatto dal Comando di Polizia Locale di Carrara a carico della Sig.ra **MARESCA ROSA** nata a **Nocera Inferiore (SA)** il **29/09/1971** domiciliata a **Sissa Trecasali (PR)** in **Via P. Mascagni 3**, quale legale rappresentante della società **"EDIL EMME SRL"** – **P.I. 02500390204** – con sede legale a **Parma (PR)** in **Strada Della Repubblica 41** – pec: **edil.emmesrl@pec.it**, in quanto, quale ditta proprietaria dell'autocarro **ASTRA** targato **DJ833NX**, il giorno **06/12/2019** alle ore **11.46** all'altezza del Km. **6,100** dell'arteria denominata **"Strada dei Marmi"** (Galleria S. Croce), come da rilevamento accertato in data **07/12/2019** alle ore **12.16** a seguito della visione dei filmati di videosorveglianza, dispositivo tattile **VEGA III**, è responsabile del transito verso mare, sulla via denominata **"Strada Dei Marmi"**, del veicolo sopra indicato che, proveniente dai bacini marmiferi non utilizzava idonei strumenti di copertura del carico in modo da prevenire/evitare la dispersione di polveri nell'ambiente, in violazione di quanto disposto dal punto 2) dell'Ordinanza del Settore Ambiente n. 139/2013 Prot. Gen. 12910;

VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 102584 del 28/12/2023 con il quale è stato confermato al Dr. Geol. Giuseppe Bruschi l'incarico di Direttore responsabile del Settore 7 Ambiente e Marmo fino alla scadenza del mandato della Sindaca;

VISTA la nota di trasmissione del verbale redatta in data 01/02/2024 con prot. 8845 dal Comando di Polizia Locale;

RICHIAMATA la bolla n. 130445/2019 della Pesa Pubblica di Miseglia nella quale viene specificato che l'autocarro **ASTRA** targato **DJ833NX** il giorno **06/12/2019** alle ore **11.44+** (orario della pesatura) trasportava materiale lapideo, precisamente scaglie bianche;

RICHIAMATA l'Ordinanza n. 139/13 – Prot. Gen. 12910 del 13/03/2013 la quale specifica in maniera chiara che il trasporto di materiale pulvirulento di qualsiasi tipologia, deve essere effettuato evitando di creare inconvenienti alla

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 18/06/2026 da Faggioni Giuliano.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

cittadinanza, nel caso specifico al punto 2) **recita:** "...i conducenti dei veicoli che trasportano merci quali terre, "tout venant", granulati, polveri nonché qualunque materiale lapideo in forma di scaglie, devono utilizzare gli idonei strumenti di copertura del carico di cui è dotato il mezzo, in modo da evitare e prevenire la dispersione di polveri nell'ambiente; devono inoltre mettere in atto quanto previsto al precedente punto 1) lettera b) per evitare il gocciolamento o la perdita di materiale che possa depositarsi nella carreggiata stradale o creare qualsivoglia inconveniente per la cittadinanza.....";

CONSIDERATO che il trasgressore non si è avvalso del pagamento in misura ridotta ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981 n. 689;

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 18 della Legge 24.11.1981 n. 689 il trasgressore non ha presentato scritti difensivi all'Autorità preposta a riceverli né ha chiesto di essere ascoltato dalla medesima Autorità;

RICHIAMATO quanto previsto dall'art. 11 della Legge 24/11/1981 n. 689 dove si dispone che: "Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche";

CONSIDERATO che, in applicazione all'art. 11 della Legge 24/11/1981 n. 689, la condotta della società "Edil Emme srl" – P.I. 02500390204 – con sede legale a Parma (PR) in Strada Della Repubblica 41, ha dimostrato una personalità recidiva nel commettere violazioni della medesima disposizione di legge, reiterata negli ultimi cinque anni

RICHIAMATI gli artt. 7/bis e 107 del Dlgs 18/08/2000 n. 267;

RICHIAMATA la Legge 24/11/1981 n. 689;

RICHIAMATA l'Ord. Settore Ambiente n. 139/2013 – prot. 12910;

RITENUTA la fondatezza dell'accertamento;

ORDINA

per le motivazioni in epigrafe citate ed integralmente riportate e trascritte, alla Sig.ra Maresca Rosa quale legale rappresentante della società "Edil Emme srl" – P.I. 02500390204 ,in premessa generalizzati, il pagamento di una somma pari ad € 523,20 (€ 500,00 di sanzione + € 16,00 di spese di notifica verbale + € 7,20 per notifica ordinanza ingiunzione);

Il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 27 della Legge 24.11. 1981 n. 689;

INGIUNGE

alla medesima di versare la suddetta somma entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento con la seguenti modalità:

- tramite bonifico alla BPER BANCA – Filiale di Carrara – Servizio di Tesoreria Comunale al seguente IBAN : IT41H0538724510000047284260 con la causale: " Ord. Ing. Amb. n. 25/2024".

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 18/06/2026 da Faggioni Giuliano.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Avverso la seguente ordinanza ingiunzione gli interessati possono proporre opposizione, entro 30 giorni dalla notifica della stessa, al Tribunale ordinario competente per territorio.

Il Responsabile del Procedimento è Antonella Grossi (0585/641579)

Email: antonella.grossi@comune.carrara.ms.it

**Il Dirigente
BRUSCHI GIUSEPPE**

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art.21, 23, 23bis e 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Carrara.”

**CONSEGNA: Prot.N.0012829/2024 - ORDINANZA INGIUNZIONE N.
123/2024 (25/2024) REDATTA PER VIOLAZIONE DEL PUNTO 2
LETTERA A E C DELL'ORDINANZA DEL SETTORE AMBIENTE N.
139/2013 - PROT. 12910. VERBALE PM 2180/S/2019**

Mittente: posta-certificata@pec.aruba.it

Destinatari: comune.carrara@postecert.it

Inviato il: 14/02/2024 10.05.13

Posizione: PEC Istituzionale/Posta in ingresso

Ricevuta breve di avvenuta consegna

Ricevuta breve di avvenuta consegna

Il giorno 14/02/2024 alle ore 10:05:13 (+0100) il messaggio

"Prot.N.0012829/2024 - ORDINANZA INGIUNZIONE N. 123/2024 (25/2024) REDATTA PER VIOLAZIONE DEL PUNTO 2 LETTERA A E C DELL'ORDINANZA DEL SETTORE AMBIENTE N. 139/2013 - PROT. 12910. VERBALE PM 2180/S/2019" proveniente da "comune.carrara@postecert.it"

ed indirizzato a "edil.emmesrl@pec.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio:

8975EC89.00038F32.A6DC9005.105F457A.posta-certificata@postecert.it

=== LISTA DEGLI ALLEGATI ===

dati-cert.xml ()

postacert.eml ()

smime.p7s ()

Carbonio

chiara.masetti@comune.carrara.ms.it

RE: Richiesta autorizzazione prelievo somma da Capitolo "spese legali" - causa civile Trib Massa RG n. 410/2024 sentenza n. 287/2026**Da:** Salotti Alessandro <alessandro.salotti@comune.carrara.ms.it>

gio, mag 07, 2026 05:06 PM

Oggetto: RE: Richiesta autorizzazione prelievo somma da Capitolo "spese legali" - causa civile Trib Massa RG n. 410/2024 sentenza n. 287/2026**A:** Masetti Chiara <chiara.masetti@comune.carrara.ms.it>**Cc:** boldrini <boldrini@comune.carrara.ms.it> , giuseppe bruschi <giuseppe.bruschi@comune.carrara.ms.it> , alessandra pacciani <alessandra.pacciani@comune.carrara.ms.it>

Buon pomeriggio,

sentito il Dirigente, che ci legge in CC, si autorizza al prelievo della somma di € 5.067,45 dal Capitolo 01111.03.3000 "spese legali", annualità 2026, per il riconoscimento del debito fuori bilancio in oggetto.

Cordiali saluti

Salotti Alessandro

U.O. B.1.1 Affari Legali e assicurazioni

Staff B Avvocatura comunale

Indirizzo: Piazza Due Giugno, 54033 CARRARA (MS) Italia

Tel: 0585-641344



COMUNE
DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

Da: "Masetti Chiara" <chiara.masetti@comune.carrara.ms.it>**A:** "undefined" <boldrini@comune.carrara.ms.it>**Cc:** "giuseppe bruschi" <giuseppe.bruschi@comune.carrara.ms.it>, "alessandra pacciani" <alessandra.pacciani@comune.carrara.ms.it>, "alessandro salotti" <alessandro.salotti@comune.carrara.ms.it>**Inviato:** martedì 5 maggio 2026 11:55**Oggetto:** Richiesta autorizzazione prelievo somma da Capitolo "spese legali" - causa civile Trib Massa RG n. 410/2024 sentenza n. 287/2026

Questo settore deve predisporre una delibera di Consiglio per il riconoscimento del debito fuori bilancio conseguente alla sentenza che si allega (sentenza n. 287/2026 del 07/04/2026 pubblicata il 08/04/2026 relativa alla causa civile Trib Massa RG n. 410/2024 promossa da EDIL EMME SRL contro il Comune di Carrara), che ha dichiarato nulle le "ordinanze ingiunzione n. 105, 112, 113, 114, 115, 116, 123" del 2024, riferendosi evidentemente ai numeri generali di ordinanza dirigenziale 105, 112, 113, 114, 115, 116, 123 del febbraio 2024 riguardanti la mancata copertura del carico.

In allegato anche la fattura/parcella dell'Avv. Rizzo Pina Carmelo intestata alla società ricorrente.

Con la presente, per conto del Dirigente del Settore 7, si chiede l'autorizzazione a prelevare la somma complessiva di € 5.067,45 (cinquemilasestantasette/45) dal Capitolo 01111.03.3000 "spese legali", annualità 2026, per il riconoscimento del debito fuori bilancio in oggetto.

Stampato e firmato digitalmente il giorno 19/06/2026 da Faggioli Giuliano
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

"spese legali" annualità 2026 del Bilancio di previsione 2026/2028.

A disposizione per eventuali approfondimenti

Saluti

Chiara Masetti

Masetti Chiara

U.O. 7.3.2 VIA-VAS e scarichi idrici di competenza comunale

Settore 7 Ambiente e marmo

Indirizzo: Piazza Due Giugno, 54033 CARRARA (MS) Italia

Tel: 0585-641575



mail.comune.carrara.ms.it



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ALLEGATO "B" AL VERBALE N. 14 DEL 21/05/2026

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 12/05/2026 avente ad oggetto: "RICONOSCIMENTO EX ART. 194 T.U.E.L. DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO DI EURO 5.067,45 DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MASSA N. 287/2026 – CAUSA CIVILE RG N. 410/2024 – EDIL EMME SRL/COMUNE DI CARRARA".

Il Collegio dei revisori dei conti, costituito dal rag. Giuseppe Pandolfini, Presidente, e dal dr. Ribollini Candido, componente, nominati con deliberazione di C.C. n. 21 del 17/03/2025 e dal dr. Massimo Meozzi, componente, nominato con deliberazione consiliare n. 29 del 14/04/2025, per il periodo dal 17/03/2025 al 16/03/2028, si è riunito in data 21/05/2026 alle ore 9:00, in teleconferenza, con le modalità previste dall'art. 93 del vigente Regolamento di contabilità per esprimere il seguente parere.

Vista la proposta di deliberazione indicata in oggetto, pervenuta in data 15/05/2026 tramite posta elettronica, sulla quale viene richiesto il parere di questo Collegio ai sensi dell'art. 239 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Tenuto presente che il ricordato art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000, come integrato, da ultimo, dall'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, stabilisce che fra gli atti da sottoporre all'esame dell'organo di revisione vi sono anche le "proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni";

Rilevato che con la proposta di delibera di cui all'oggetto viene disposto il riconoscimento del debito fuori bilancio di € 5.067,45 derivante dalla sentenza n. 287/2026 del 7/04/2026 relativa alla causa civile iscritta al n. 410/2024 del Ruolo Generale Affari

Contenziosi, promossa da EDIL EMME SRL contro il Comune di Carrara condannando il Comune al pagamento delle spese di lite;

Vista la documentazione che accompagna la proposta di delibera in esame;

Considerato che in tale proposta di deliberazione è indicato che la copertura finanziaria della spesa da riconoscere avviene con risorse del bilancio corrente;

Visti:

- Il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore 7 "Ambiente e marmo";
- il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal Dirigente del Settore 2 "Risorse umane, finanziarie e societarie";

E S P R I M E

parere favorevole, per quanto di propria competenza, sul riconoscimento del debito fuori bilancio di € 5.067,45 derivante dalla proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. n. 32 del 12/05/2026 avente ad oggetto: "RICONOSCIMENTO EX ART. 194 T.U.E.L. DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO DI EURO 5.067,45 DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MASSA N. 287/2026 – CAUSA CIVILE RG N. 410/2024 – EDIL EMME SRL/COMUNE DI CARRARA".

Il Collegio ricorda, inoltre, che ai sensi dell'art. 227 TUEL le delibere recanti il riconoscimento dei debiti fuori bilancio dovranno essere trasmesse alla Sezione Enti locali della Corte dei Conti.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Rag. Giuseppe Pandolfini – Presidente

(firmato digitalmente)

Dr. Candido Ribolini – Componente

(firmato digitalmente)

Dr. Massimo Meozzi – Componente

(firmato digitalmente)



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile
Commissione 2^a

Carrara, 18 Giugno 2026

Al Presidente del Consiglio Comunale

S E D E

Oggetto: Proposta di deliberazione n.32/2026 " Riconoscimento ex art, 194 T.U.E.L. della legittimità del debito fuori bilancio di euro 5.067,45 derivante dalla sentenza del Tribunale di Massa n. 287/2026- causa civile rg n. 410/2024- Edil Emme srl/ Comune di Carrara"

In merito al parere sulla proposta deliberativa in oggetto, si comunica che la Commissione 2^a

riunitasi in data 18/06/2026, presenti i seguenti consiglieri:

CARUSI, MURACCHIOLI, BARGHINI, CASTELLI,
VINCESI, VANNUCCI, PARTINELLI

si è espressa come segue:

voti favorevoli (n. 5): CARUSI, MURACCHIOLI, BARGHINI, CASTELLI,
VINCESI

voti contrari (n. /):

astenuti (n. 2): VANNUCCI, PARTINELLI

Il Presidente Commissione 2^a
Benedetta Muracchioli